

ISTITUTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**per la fornitura continuativa di dati, risultati, banche dati oggetto di
ricerche panel**

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 3 – AUTODISCIPLINA

Articolo 4 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Articolo 5 – STANDARD DI QUALITÀ DELLA RICERCA

Articolo 6 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Articolo 8 – CORRISPETTIVO

Articolo 9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 10 – TERMINI DI CONSEGNA. FORZA MAGGIORE

Articolo 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 12 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

Articolo 13 – CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI MATERIALI DI RICERCA

Articolo 15 – PROPRIETÀ DELLA PROPOSTA E LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Articolo 16 – DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 18 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Articolo 1 – DEFINIZIONI

1.1 Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni, menzionate in maiuscolo nel presente contratto, avranno i seguenti significati:

“**CODICI**”: codici che definiscono gli standard minimi di condotta etica a cui devono attenersi tutti i ricercatori e i Committenti: (i) CODICE DI ETICA PROFESSIONALE ASSIRM (Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale) e NORME DI QUALITÀ ASSIRM (www.assirm.it); (ii) CODICE INTERNAZIONALE DI CONDOTTA ICC/ESOMAR (www.esomar.org);

“**COMMITTENTE**”: il cliente che commissiona la Ricerca all’Istituto;

“**CONDIZIONI GENERALI**”: le presenti condizioni di fornitura che regolano il rapporto contrattuale tra il Committente e l’Istituto;

“**CONTRATTO**”: l’insieme della Proposta, dell’Ordine d’Acquisto, delle Condizioni Generali e relativi allegati;

“**ISTITUTO**”:, con sede in, via, C.F. e P. IVA

“**ORDINE DI ACQUISTO**”: accettazione scritta della Proposta con cui il Committente richiede la fornitura dei Prodotti;

“**PANEL**”: campioni rappresentativi rilevati in modo ripetuto per la misurazione di fenomeni sociali e di marketing;

“**PARTE/I**”: al singolare alternativamente l’Istituto o il Committente, al plurale congiuntamente l’Istituto e il Committente;

“**PRODOTTI**”: dati, rapporti, banche dati, risultati, relativi alle ricerche di mercato su panel oggetto della fornitura;

“**PROPOSTA**”: la proposta contrattuale avente ad oggetto la descrizione dei Prodotti;

“**RICERCA**”: ricerche di mercato, sondaggi di opinione e indagini sociali e statistiche, ovvero la raccolta e l’interpretazione sistematica di informazioni su individui o collettività, mediante l’uso delle metodologie e tecniche statistiche e analitiche delle discipline sociali applicate, finalizzate principalmente allo studio e all’analisi dei comportamenti espressi, e dei processi decisionali (motivazioni) dei consumatori e più in generale l’acquisizione di informazioni su uno o più fenomeni attinenti alla popolazione.

Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura continuativa di Prodotti.

2.2 Le Condizioni Generali unitamente alle specifiche Proposte e agli Ordini d’Acquisto con i relativi allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale del Contratto.

2.3 Con riferimento ai documenti costituenti il Contratto si conviene che in caso di difformità o incompatibilità, le clausole della Proposta prevarranno sulle Condizioni Generali.

2.4 Nessuna modifica del Contratto sarà ritenuta valida salvo che sia confermata per iscritto dalle Parti.

Articolo 3 - AUTODISCIPLINA

3.1 L'Istituto ed il Committente osservano nei loro rapporti, le norme di comportamento dei Codici che il Committente dichiara di conoscere ed accettare.

3.2 L'Istituto mette a disposizione del Committente, su sua richiesta scritta, copia dei Codici.

Articolo 4 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1 Le informazioni contenute nella Proposta sono riservate e confidenziali ed il Committente si obbliga, anche in caso di non accettazione della Proposta, a non divulgarne a terzi il contenuto e fare sì che il medesimo impegno sia tenuto da suoi consulenti e/o collaboratori.

4.2 Il Committente si obbliga, altresì, a non divulgare ad alcun titolo le metodologie esclusive utilizzate dall'Istituto per l'esecuzione della Ricerca, siano esse di sua proprietà e/o concesse in licenza.

Articolo 5 - STANDARD DI QUALITÀ DELLA RICERCA

5.1 L'Istituto garantisce che le Ricerche sono eseguite secondo le norme dettate dai Codici e con la diligenza di cui all'art. 1710 c.c. sulla base di standard di qualità non inferiori a quelli indicati nei Codici.

5.2 Il Committente riconosce che i dati contenuti nei Prodotti sono stimati sulla base di ricerche campionarie effettuate in conformità con i metodi di ricerca comunemente accettati e con le regole previste nei predetti codici e, pertanto, accetta il limite dell'errore statistico.

5.3 L'Istituto dichiara di aver predisposto tutte le procedure necessarie per tutelare la riservatezza dei rispondenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). I dati identificativi dei rispondenti vengono usati per scopo di ricerca e per controlli di qualità e sono conservati solo per il tempo necessario a tali fini, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e delle relative procedure obbligatorie (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

Articolo 6 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

6.1 Il Committente si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione, l'intenzione di pubblicare i risultati della Ricerca sui mezzi di comunicazione di massa al fine di consentire all'Istituto di adempiere alle disposizioni del *Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa* (Allegato A alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002).

Articolo 7 - DURATA DEL CONTRATTO

7.1 Il Contratto si intende stipulato per la durata iniziale indicata nella Proposta per ciascuno dei Prodotti a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine di Acquisto.

7.2 Il Contratto alla sua prima scadenza si rinnoverà automaticamente di ulteriore periodo di un anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicare da una delle Parti a mezzo raccomandata A/R consegnata alle Poste almeno 60 (sessanta) giorni prima di ogni singola scadenza.

7.3 Il Committente avrà facoltà di comunicare, secondo i termini e le condizioni di cui il precedente articolo 7.2, disdette parziali riferite soltanto ad alcuni dei Prodotti oggetto del Contratto. In caso di disdetta parziale il corrispettivo dovuto all'Istituto sarà di conseguenza ridotto sulla base dei corrispettivi indicati nella Proposta relativi ai servizi per i quali è stata comunicata la disdetta.

7.4 L'Istituto avrà diritto di comunicare entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima di ogni singola scadenza del Contratto, le nuove tariffe applicabili in caso di rinnovo. In assenza di detta comunicazione, in caso di rinnovo si applicheranno le tariffe in vigore aumentate secondo le intervenute variazioni degli indici ISTAT.

Articolo 8 - CORRISPETTIVO

8.1 Il corrispettivo indicato nella Proposta rappresenterà il corrispettivo globale per la realizzazione della fornitura che si intende al netto di I.V.A.

8.2 L'Istituto ha facoltà di addebitare i costi aggiuntivi che insorgano a causa dell'imposizione di nuove tasse, di variazioni delle normative vigenti, dei tassi di cambio o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell'Istituto.

Articolo 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 I pagamenti per i servizi resi dovranno essere corrisposti dal Committente con cadenza mensile entro 30 (trenta) giorni dall'emissione delle relative fatture.

9.2 In caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento, il Committente dovrà corrispondere all'Istituto, senza pregiudizio alcuno per ogni ulteriore diritto di quest'ultimo e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi moratori sulla somma non pagata, dalla data di scadenza, nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, pari al *prime rate* ABI in vigore all'epoca della scadenza.

9.3 Qualora il Committente non provvedesse al pagamento del corrispettivo nel termine indicato all'articolo 9.1, l'Istituto avrà la facoltà, dopo 15 (quindici) giorni di ritardo, di sospendere la fornitura qualora la sua esecuzione non sia ancora conclusa. Resta inteso tra le Parti che la sospensione di cui sopra non esclude il diritto dell'Istituto di richiedere altri eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 10 - TERMINI DI CONSEGNA. FORZA MAGGIORE

10.1 L'Istituto si impegna a consegnare il Prodotto nei tempi preventivati, ma non sarà responsabile per eventuali ritardi e inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore estranee alla sua volontà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la totale o parziale interruzione e/o sospensione del lavoro determinate da qualsiasi agitazione

sindacale o sciopero, compresi quelli aziendali, blackout energetici, incidenti e, in generale, qualsiasi circostanza che trascenda il diretto controllo dell'Istituto.

Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 L'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta via raccomandata A/R, salvi i maggiori danni, (i) qualora non venisse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o (ii) quando si verificassero ritardi o mancati pagamenti, anche solo parziali, delle somme dovute dal Committente in base al Contratto, o (iii) in caso di fallimento o di sottoposizione ad analoghe procedure concorsuali del Committente.

Articolo 12 - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

12.1 L'Istituto è esclusivamente responsabile dei mezzi e delle metodologie utilizzate per la raccolta, l'analisi, l'elaborazione e/o la gestione dei dati oggetto della Ricerca;

12.2 L'Istituto si impegna ad eseguire la Ricerca sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 5, ma non sarà in alcun modo responsabile delle conseguenze di eventuali perdite di profitti e, comunque, di qualsiasi altro danno indiretto conseguente ad azioni, piani di investimento e/o iniziative commerciali del Committente basati su errori contenuti nei Prodotti e/o della loro interpretazione.

12.3 L'Istituto non può essere considerato se il ritardo della consegna del Prodotto è contenuto nei limiti di 5 (cinque) giorni rispetto alla data prevista nella Proposta;

12.4 In ogni caso, la responsabilità dell'Istituto, in relazione ai Prodotti forniti dal Committente, non potrà mai eccedere l'ammontare dell'investimento convenuto per la fornitura stessa dei Prodotti.

Articolo 13 - CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI MATERIALI DI RICERCA

13.1 L'Istituto si obbliga a conservare tutta la documentazione relativa alla Ricerca. Tutti i documenti devono essere conservati in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, danni o perdite accidentali.

13.2 L'Istituto dichiara che tutti i documenti sono immagazzinati e conservati in accordo con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici* (Allegato A.4)) e le procedure previste dalle presenti norme.

13.3 L'Istituto ha la facoltà di distruggere, senza preavviso al Committente, i questionari ed i materiali di ricerca 6 (sei) mesi dopo la consegna dei Prodotti.

13.4 L'Istituto si obbliga a conservare conformemente a quanto disposto dal *Codice deontologico e di buona condotta per i trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici* e ai Codici, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla consegna del Prodotto, la cartella di lavoro contenente ((i) la Proposta, (ii) il brief, (iii) l'Ordine d'Acquisto, (iv) il piano di campionamento o di distribuzione delle rilevazioni, (v) il questionario/la traccia, (vi) le istruzioni per gli intervistatori, (vii) il piano di editing,

codifica ed elaborazione, (viii) il Rapporto Finale fornito al Committente, (ix) la corrispondenza intercorsa con il Committente).

Articolo 14 – PROPRIETÀ DELLA PROPOSTA E LIMITI ALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

14.1 Le Proposte restano di proprietà dell'Istituto.

14.2 Il Committente acquista il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Rapporto Finale internamente alla propria azienda e/o di farne conoscere il contenuto esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori;

14.3 Il Committente si impegna, fin d'ora, a non cedere i dati contenuti nel Rapporto Finale a terzi, o, comunque, a non consentirne l'uso, sia a titolo gratuito che oneroso, a terzi diversi da quelli indicati all'articolo 14.2;

14.4 Una utilizzazione e diffusione dei dati contenuti nel Rapporto Finale diversa e più ampia di quella indicata all'articolo 14.2, deve essere concordata per iscritto tra le Parti nel rispetto delle norme deontologiche previste dai Codici, dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e delle procedure prevista dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 15 - DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15.1 Tutti i diritti relativi alle metodologie utilizzate per la realizzazione della Ricerca, la loro impostazione, i dati elaborati offerti al Committente restano di esclusiva proprietà dell'Istituto e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d'autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale (legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni).

15.2 Il Committente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale, tutelabili sulla base delle norme relative al diritto d'autore (Titolo IX del libro V del c.c., artt. 2575-2594 c.c., nonché legge n. 633/1941, come modificata dal D. Lgs. 169/1999) o di altre disposizioni, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, metodologie, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, marchi, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e simili, relativi alla Ricerca, i dati e agli altri materiali provenienti dall'Istituto o comunque messi a disposizione del Committente da parte dell'Istituto, in forza del Contratto restano di titolarità esclusiva dell'Istituto, e che nessun diritto, salvo quello dell'utilizzo esclusivamente personale in conformità del Contratto, viene concesso al Committente e in relazione a quanto sopra. Resta in ogni caso inteso che il Committente non potrà copiare, modificare, vendere, cedere, sublicenziare, conferire o trasferire a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto dell'Istituto.

Articolo 16 - FUSIONI E INCORPORAZIONI

16.1 Qualora nel corso del presente Contratto il Committente dovesse acquisire o essere acquisito da società operanti nel mercato italiano e già clienti dell'Istituto per i medesimi servizi del Committente stesso, ciascuno dei contratti sottoscritti con l'Istituto proseguirà comunque sino alla naturale scadenza pattuita.

16.2. In caso di eventuali fusioni, acquisizioni, cessioni di ramo d'azienda che comportino il mutamento di ragione sociale dell'Istituto il presente contratto proseguirà nei confronti del nuovo soggetto alle medesime condizioni.

16.3. L'Istituto potrà cedere il presente contratto a proprie società controllate, controllanti e/o collegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 c.c., nelle forme e nei modi previsti dall'art. 1407 c.c., purché le condizioni contrattuali per il Committente restino invariate.

16.4. Il Committente non potrà cedere il presente Contratto se non previo consenso scritto da parte dell'Istituto.

Articolo 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

17.1 Le Parti si danno atto di essersi scambiate idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di esprimere il relativo consenso in relazione al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei reciproci dati personali per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria e, comunque, per tutti quelli derivanti dal Contratto.

Articolo 18 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

18.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di con espressa concorde esclusione di qualunque altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

18.2 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Firma del Committente _____

Il Committente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 4 (Riservatezza delle Informazioni), 5 (Standard di qualità della Ricerca), 6 (Obblighi del Committente), 7 (Durata del Contratto), 9 (Condizioni di pagamento), 10 (Termini di consegna. Forza maggiore), 11 (Risoluzione del Contratto), 12 (Limitazioni della responsabilità dell'Istituto), 14 (Proprietà del Proposta e limiti all'utilizzazione economica dei risultati della Ricerca), 15 (Diritto di proprietà intellettuale), 16 (Fusioni e incorporazioni), 17 (Protezione dei dati personali), 18 (Foro competente e legge applicabile).

Firma del Committente _____